

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ricorso

della Società **C.G.M. s.r.l. (P.I.: 01377500432)** con sede a Pollenza (MC) via Rione Pollenza Scalo n° 85, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. **Giuseppino Marinangeli**, nato il 31.08.63 a Pollenza (MC), C.F. **MRN GPP 63M31 H876K**, residente a Urbisaglia (MC), contrada Valleresco n° 21, rappresentato e difeso, in virtù di delega posta in calce al presente atto, dall'**Avv. Alessandro Lucchetti** del Foro di Ancona, **C.F.: LCC LSN 68M28 A 271R**, con studio in Ancona, Corso Mazzini n° 156, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata - PEC alessandro.lucchetti@pec-ordineavvocatiancona.it, dove deve intendersi eletto il domicilio telematico, ex artt. 16 e 16 sexies D.L. n° 179/12, della parte ricorrente e del suo procuratore (fax n° 071205666)

– **ricorrente** –

contro

Invitalia, Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, (C.F. e P.IVA: 05678721001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (indirizzo pec: invitalia@pec.invitalia.it - INIPEC) nonché il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, (C.F.: 80415740580) con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore (indirizzo pec: mef@pec.mef.gov.it estratto da pubblico registro -IPA- nonché attgiudiziari.mef@pec.mef.gov.it estratto da pubblico registro –REGINDE-PPAA), domiciliato “*ope legis*” presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) in Roma, Via dei Portoghesi n° 12 (indirizzi pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto da pubblico registro -REGINDE- nonché roma@mailcert.avvocaturastato.it estratto da pubblico registro -IPA-) nonché ulteriormente **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F.: 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (indirizzo pec: attgiudiziaripcm@pec.governo.it estratto da pubblico registro -REGINDE-) ed il **Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei Territori Interessati dagli eventi sismici verificatisi a**

far data dal 24 Agosto 2016 (C.F.: 97914140583), (indirizzo pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it estratto da pubblico registro IPA) entrambi domiciliati “*ope legis*” presso l’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) in Roma, Via dei Portoghesi n° 12 (indirizzi pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto da pubblico registro -REGINDE- nonché roma@mailcert.avvocaturastato.it estratto da pubblico registro -IPA-)

– **parti intime** –

per l’annullamento

dei seguenti atti e provvedimenti:

1) provvedimento/comunicazione di decadenza/diniego del 07.03.23, notificato nello stesso giorno Via pec (**doc n° 1**), con cui veniva rigettata la domanda del 07.11.22 (**doc. n° 4**), presentata dalla ricorrente per l’ammissione alle agevolazioni previste nell’ambito degli “*Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate*” nonché **2)** Allegato n° 3 per la misura B.1.3-c all’Ordinanza n° 25 del 30 giugno 2022 (**doc. n° 2**) recante DISPOSIZIONI GENERALI nella parte in cui non estende anche alla valutazione istruttoria delle procedure non a sportello la previsione – solo a queste ultime applicabile – di cui all’art. 14, commi 5° e 6°, e nella parte in cui non estende alla prima fase istruttoria, quella relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni, la disposizione di cui all’art. 14 comma 5° medesimo Allegato n° 3 relativo alla facoltà, per la P.A. di richiedere, in ogni fase della istruttoria, integrazioni o chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti ovvero comunque nella misura in cui dovesse essere intesa legittimare il provvedimento di diniego impugnato; **3)** ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, collegato

§I) Introduzione al *thema decidendum*.

Oggetto del presente ricorso è la richiesta di annullamento del provvedimento adottato e notificato via pec in data 07.03.23 (**doc. n° 1**) con cui INVITALIA, nella sua qualità di ente attuatore dichiarava la decadenza (*rectius*: il diniego) di ammissione della odierna ricorrente al beneficio bandito con la Ordinanza n° 25 del 30.06.22 (**doc. n° 3**) di cui all’allegato n° 3 della ordinanza medesima, la “*Misura B.1.3 c: Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e*

*per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate” per l’asserita carenza di requisiti in capo ad uno dei suoi amministratori, il Sig. -OMISSIS-. In particolare, dicesi nel provvedimento di diniego che, pur avendo dichiarato, il medesimo Sig. -OMISSIS-, nell’apposito modulo predisposto dalla PA, l’assenza di carichi pendenti e di sentenza passate in giudicato, ai sensi della vigente normativa (e delle previsioni di cui alla *lex specialis* di gara), essendo emersa, all’esito delle verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. n° 231/01 sarebbe emersa, nei confronti del Sig. -OMISSIS- – in quanto membro del C.d.A., “l’esistenza di due procedimenti pendenti dinnanzi alla Procura della Repubblica di Macerata, PM 2016/1146 in fase di appello, PM 2020/425 e un provvedimento del 26/10/1992, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la domanda di agevolazione è da considerarsi decaduta ad ogni effetto di legge” (cfr. motivazione provvedimento).*

L’Amministrazione intimata, in altri termini, ha violato la tipizzazione dei reati intesi come causa di esclusione dalla procedura, rispetto a quanto effettivamente previsto dalla *lex specialis* della procedura medesima.

Come intuibile in relazione a simili categorie di procedura, i reati contro la persona, per quanto fenomeni deprecabili, non rilevano come cause di esclusione dalla procedura medesima e, una attenta applicazione della *lex specialis* in questione – magari aiutata dal contraddittorio con l’interessato – avrebbe consentito di evitare l’equivoco.

Il provvedimento di diniego e/o decadenza (come chiamato dall’Amministrazione) è pertanto illegittimo.

§§II) IN FATTO.

Con Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 (**doc. n° 3**) emessa ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016 (Lazio Umbria Marche Abruzzo) procedeva alla “Approvazione dei bandi relativi all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori”, linea di intervento B1.3.b “Interventi per l’innovazione

diffusa” e linea di intervento B1.3.c “Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Con detta Ordinanza approvava *“i bandi di cui all’Allegato 1, all’Allegato 2 e all’Allegato 3, relativi all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive”, linea di intervento, per quanto interessa nel presente giudizio, B1.3.c “Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, specificando, nel comma 4° dell’art. 2 (OGGETTO E FINALITÀ) che “Il bando di cui all’Allegato 3, relativo alla linea di intervento B1.3.c “Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate”, ha la finalità di sostenere nelle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 indicato la creazione di micro, piccole e medie imprese e sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto”.*

Soggetto gestore per l’attuazione era individuato nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.P.A. (di seguito anche: Invitalia o Agenzia)

L’Allegato 3 (**doc. n° 2**) alla ordinanza che qui interessa era quello contenente le disposizioni generali di partecipazione regolanti l’accesso al beneficio B.1.3-c.

In particolare, e per quanto interessa ai fini del presente ricorso, l’art. 4, comma 2° di detto allegato 3 alla Ordinanza recante la disposizioni generali e la *lex specialis* di gara per l’ammissione al beneficio per cui aveva fatto domanda la ricorrente stabiliva: *“sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di*

*procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, od altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) che si trovino in altre condizioni, previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative” (cfr. pag. 4 dell'allegato, **doc. n° 2**).*

In particolare, la società chiedeva l'accesso alle agevolazioni in riferimento alla misura B.1.3 c, di cui all'allegato 3 dell'ordinanza commissariale, “*Misura B.1.3 c: Interventi per l'avvio, il riavvio ed il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate*”, e così come anzidetto, in data 7.11.2022, inoltrava la richiesta di contributo con numero di protocollo SB13C0000140 (**doc. n° 4**), allegando i documenti richiesti dalle disposizioni commissariali ai fini del perfezionamento della procedura di presentazione della domanda.

Tra questi ultimi figurava la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli amministratori, tra cui il Sig. -OMISSIS-, membro del C.d.A. che correttamente dichiarava la insussistenza di carichi pendenti e/o sentenza passate in giudicato relativamente ai reati tipizzati nella *lex specialis* di gara (**doc. n° 5**).

Ebbene, il Sig. -OMISSIS- non riportava nella dichiarazione la sussistenza di due carichi pendenti e di un provvedimento, relativo ad una sentenza di patteggiamento del 1992 (quelli indicati nel provvedimento oggi impugnato), in quanto trattavasi di reati non contemplati nella tipizzazione contenuta nell'art. comma 2° della *lex specialis* di gara.

Per mero scrupolo si sottolinea che lo stesso bando di gara prevedeva che la dichiarazione fosse limitata alla sola presenza di condanne definitive, per quella tipologia di reati, e non ai carichi pendenti il cui significato giuridico ben può sfuggire ad un imprenditore non aduso a partecipare a procedure concorsuali o competitive poste a bando dalle P.A..

Nonostante fosse proprio la *lex specialis* di gara ad escludere la tipologia di reati oggetto di carico pendente e condanna del 1992 non dichiarati dal Sig. -OMISSIS- e, prima ancora, la rilevanza stessa dei carichi pendenti, senza procedere al soccorso istruttorio pur espressamente previsto nell'art. 15, comma 5, della *lex specialis* di gara e senza alcuna comunicazione ex art. 10 bis L. n° 241/90 ss.mm.ii., anche essa espressamente prevista e richiamata nel predetto art. 15, comma 6° del bando, arrivava il provvedimento di diniego di ammissione oggi impugnato, nel quale si affermava letteralmente *“In considerazione della circostanza che con DSAN, rilasciata in data 25.10.2022, il Sig. -OMISSIS-, in qualità di componente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato che ‘non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti, che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa’, e che, successivamente, nell’ambito delle verifiche, effettuate dalla scrivente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, è invece emersa nei confronti del Sig. -OMISSIS-, l’esistenza di due procedimenti pendenti dinnanzi alla Procura della Repubblica di Macerata, PM 2016/1146 in fase di appello, PM 2020/425 ed un provvedimento del 26.10.1992, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Macerata, la domanda di agevolazione è da considerarsi decaduta ad ogni effetto di legge” (doc. n° 1).*

Detto provvedimento si rivela, per quanto già evidente già solo in fatto, del tutto illegittimo. Illegittimità confermata anche dai seguenti argomenti

§§III) IN DIRITTO.

§III.1) Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, All. n° 3 Ordinanza n° 25/22 recante la *lex specialis* di gara - in combinato disposto con l’art. 14, commi 2, lett. a) e 3°, medesima ordinanza - che richiama, risultandone integrato per *relationem*, sia (lett. a) “i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda” (Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 pro tempore vigente) sia (lett. b) “la sanzione

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni [Art. 9, comma 2°, lett. d) D. Lgs. n. 231/2001] e **“o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione” – Conseguente violazione per falsa applicazione sia dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che dell'Art. 9, comma 2°, lett. d) D. Lgs. n. 231/2001.**

Ai sensi dell'art. 14, commi 2° e 3° della *lex specialis* di gara “2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi: a. verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3; b. esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6. 3 Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), il Soggetto gestore verifica la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4 del Capo I e degli articoli da 5 a 12 dei Capi II e III relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti persone fisiche richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), **è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2.**”.

A sua volta, il già richiamato Art. 4, rubricato “Soggetti beneficiari”, prevede l'esclusione dalle agevolazioni di cui alla ordinanza delle imprese: “a) i cui legali rappresentanti od amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, od altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) che si trovino in altre condizioni, previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative” (pag. 4, doc. n° 2).

Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 2° allegato n° 3 Ordinanza 25.06.22 (recante disposizioni generali) costituente la *lex specialis* di gara costituiscono causa di esclusione dalla ammissione alle agevolazioni di cui alla ordinanza:

A) per la lett. a) dell'art. 4, comma 2°, *lex specialis*, la presenza, in capo ai legali rappresentanti o amministratori di **condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale**, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

B) per la lett. b) dell'art. 4, comma 2°, *lex specialis*, l'applicazione nei confronti di uno dei medesimi soggetti della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni ovvero di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza, l'obbligo di dichiarazione da parte dei legali rappresentanti e degli amministratori era limitato alla sola tipologia di provvedimenti (provvedimenti definitivi) riferiti alle sole tipologie di reato indicate indicate nella *lex specialis* di gara e nelle norme in essa richiamate. In particolare, dunque:

A) in primo luogo l'obbligo di dichiarazione era relativo alle sole sentenze definitive, decreti penali di condanna e provvedimenti, ex art. 444 c.p.p., e non anche ai procedimenti penali pendenti che rientrano a pieno titolo nella categoria dei carichi pendenti, a partire dalla fase di indagine e fino a sentenza definitiva [non si fa cenno ai carichi pendenti neppure nelle corrispondenti previsioni di cui all'art. 80 D.Lgs. n° 50/16];

B) in secondo luogo, l'obbligo di dichiarazione riguardava soltanto i reati costituenti motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda (lett. a) ovvero le sanzioni interdittive a di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e

integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (lett. b).

Nel caso concreto non è ravvisabile alcuna delle due ipotesi. Infatti:

B.1. All'epoca di presentazione della domanda da parte della ricorrente (07.11.22) la tipizzazione normativa di reati costituenti causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad un appalto di lavori o concessione era recata dall'art. art. 80 D. Lgs. n° 50/16 (*Motivi di esclusione*) per il quale "1. *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale[, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,] **per uno dei seguenti reati:** a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile*

e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione". Nel caso concreto, come si vede dalla documentazione prodotta (cfr. nota informativa difensore Sig. -OMISSIS-, **doc. n° 6**) non è ravvisabile, in capo al Sig. -OMISSIS-, nessun reato neanche astrattamente riconducibile alla tipizzazione normativa sopra riportata. Infatti:

i) quello che Invitalia definisce "carico pendente" sub n° 1146/16 RGNR in realtà è una sentenza di assoluzione con formula piena ("perché il fatto non costituisce reato") in quanto non impugnata dal Procuratore della Repubblica ai fini penali ma ai soli fini civili dalla sola parte civile e riguarda un reato (lesioni) non rientrante nella tipologia di cui sopra (**doc. n° 6**);

ii) quello che Invitalia definisce come secondo "carico pendente" sub n° 425/20 RGNR in realtà è condotta posta in essere contro la persona, che non rientra tra le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n° 50/16;

iii) la sentenza di patteggiamento del 1992 (**doc. n° 6**) riguarda un reato minore in materia urbanistico-edilizia, non compresa nella tipizzazione dei reati costituenti causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/16;

B.2. inoltre, nessuna delle suddette condotte è parimenti neanche astrattamente riconducibile alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2°, D. Lgs. n. 231/01, per il quale sono sanzioni interdittive "d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi") ovvero ad altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione: trattasi di condotte **che nulla hanno a che vedere con quelle non dichiarate dal Sig. -OMISSIS- e che, dunque, non giustificano la preclusione, comminata in forza dell'Art. 4 dell'All. n° 3 dell'ordinanza commissariale.**

Evidente, pertanto, la perpetrata violazione da parte di Invitalia della stessa *lex specialis* di concorso e delle disposizioni in essa richiamate, all'atto della verifica finale, in quanto non si è minimamente accorta che i reati non dichiarati dal Sig. -OMISSIS- o dichiarati come non sussistenti non rientrano nella tipizzazione normativa dei reati costituenti cause di esclusione e riguardano l'offesa a beni giuridici diversi da quelli tutelati dalle norme richiamate

Quindi non rientrando nella categoria dei reati espressamente previsti come da dichiarare nella *lex specialis* di gara, è solo conforme al bando la condotta del Sig. -OMISSIS- che non li ha dichiarati o ha dichiarato come insussistenti i reati fatti poi motivo di diniego di accesso all'agevolazione perché non rientranti nell'elenco di quelli tipizzati dalla *lex specialis* di gara e dalle disposizioni generali.

Diversamente opinando si legittimerebbe la introduzione postuma di cause di esclusione non previste né dal bando né dalla legge: conclusione illegittima ed inammissibile. Punendo, oltre tutto, un concorrente che in assoluta buona fede ha reso una dichiarazione conforme al bando ed alle norme in esso richiamate.

Oltre tutto pretendendosi una non prevista estensione della autodichiarazione a reati non tipizzati, si consentirebbe una indebita intromissione della P.A. nella sfera processuale di un individuo non rilevante ai fini concorsuali ciò che, che alla luce dei principi comunitari sul diritto alla riservatezza è vietato, laddove non prevista da apposita disposizione di legge (generale o speciale), appunto perché in violazione della sfera privata tutelata dal diritto di privacy.

Dunque, l'Ente Gestore non può invocare la autodichiarazione circa la insussistenza di carichi pendenti e condanne definitive resa dal Sig. -OMISSIS- quale comportamento valutabile ai fini del rigetto della richiesta di ammissione alle agevolazioni economiche, in quanto il parametro di riferimento per la corretta valutazione di detta sua dichiarazione altro non può essere che la tipologia di reati contenuta nella *lex specialis* di gara e nella disposizione generale in essa richiamata, in quanto, come noto, il disvalore di una condotta omissiva va valutata in relazione alla doverosità della stessa.

In altre parole, perché si possa sanzionare con l'esclusione una condotta omissiva è necessaria la presenza di un obbligo, il cui assolvimento è necessario perché la competizione in gara possa svolgersi correttamente

Evidente, pertanto, la illegittimità, sotto tutti i suesposti motivi, del provvedimento di diniego.

§III.2) Violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 12 della L. n. 241/90 per inosservanza dei criteri predeterminati nella *lex specialis* - Ingiustizia manifesta e violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, proporzionalità e legittimo affidamento.

La scrivente difesa segnala come le censure sopra formulate conducano al rilievo conclusivo secondo cui l'Amministrazione intimata ha violato la *lex specialis* della procedura, da se medesima posta, così incorrendo in lesione di principi desumibili dall'osservanza dei criteri predeterminati, richiamati dall'art. 12 della L. n° 241/90 ss.m.ii..

L'amministrazione intimata ha indebitamente esteso, ai requisiti ordine generale per l'ammissione al beneficio economico oggetto di procedura, quello relativo alla insussistenza di carichi pendenti per reati contro la persona e condanne per reati non costituenti cause di esclusione ex art. 80 DLgs. n° 50/16 come richiamato nell'art. 4 comma 2 lett. a) *lex specialis* di gara.

In altri termini, Invitalia ha applicato alla presente procedura cause di esclusione non previste nel dal bando né dalla legge da esso richiamata, così violando il vincolo ad osservare i criteri di ammissione alle agevolazioni economiche delle imprese richiedenti, sanciti nell'ordinanza commissariale dalla medesima amministrazione così violando il disposto di cui All'Art. 12 della L. n. 241/90, avente ad oggetto i provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

In particolare, si riscontra la violazione di detta previsione di legge, che impone il rispetto di parametri normativi ben precisi, sui quali deve fondarsi il giudizio di meritevolezza per la concessione di benefici di tal genere.

Infatti, la disposizione richiamata sottopone simili provvedimenti alla regola della predeterminazione di criteri, in forza dei quali vengono attribuiti vantaggi economici, in ossequio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

La predeterminazione dei criteri serve a prefigurare una possibile scelta dell'ente pubblico e soprattutto è preordinata alla tutela dell'affidamento del privato, poiché mira ad anticipare e limitare la discrezionalità della scelta amministrativa rispetto all'attribuzione di un vantaggio economico.

1. L'agire amministrativo di Invitalia, sfociato *de facto* nell'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza della società, di cui il Sig. -OMISSIS- è componente dell'organo amministrativo per le motivazioni suesposte, denota uno sviamento del potere, rispetto ai presupposti di legittimità ed alle finalità dell'attribuzione di benefici economici, andando contro i principi del diritto amministrativo, poiché, prima di precludere la possibilità di accedere a sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari ed, in generale, vantaggi economici, ogni P.A. è tenuta a garantire non solo il rispetto dei parametri e criteri, precostituiti ai fini della concessione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti istanti, ma soprattutto non deve porre nelle condizioni di impedire loro questa possibilità sulla base di erronee valutazioni, che sviano dal perseguimento del fine, imposto dalla legge, che è quello nella specie di promuovere, rilanciare ed agevolare gli operatori economici di una terra martoriata da eventi sismici devastanti con ricadute e pesanti ripercussioni sul tessuto sociale ed economico, dando luogo al contrario a disparità di trattamento ed a situazioni di ingiustizia manifesta.

2. Nel caso in esame, la concretezza dell'insussistenza di pendenze penali o provvedimenti di condanna in ordine a determinati reati, individuati in astratto come indici sintomatici di inaffidabilità e di carenza di moralità dei soggetti economici, quali cause di esclusione dagli ausili finanziari, è evidente, ma tale evidenza viene smentita irragionevolmente da Invitalia, **perché incardina la sua valutazione su criteri inesistenti rispetto a quelli previsti dall'ordinanza commissariale.**

Inoltre ed a monte di tale ragionamento, che inerisce la comunicazione di decadenza/provvedimento di rigetto a valle, si riscontra la violazione di legge, che si innerva a partire dalla generale inosservanza di un canone di legittimità dell'azione amministrativa nell'attribuzione di vantaggi economici, rinvenibile nell'art. 12, L. n. 241/90, che impone il rispetto di parametri normativi ben precisi, sui quali deve fondarsi il giudizio di meritevolezza per la concessione di benefici di tal genere.

Infatti, la disposizione richiamata sottopone simili provvedimenti alla regola della predeterminazione di criteri, in forza dei quali vengono attribuiti vantaggi economici, in ossequio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

La predeterminazione dei criteri serve a prefigurare una possibile scelta dell'ente pubblico e soprattutto è preordinata alla tutela dell'affidamento del privato, poiché mira ad anticipare e limitare la discrezionalità della scelta amministrativa rispetto all'attribuzione di un vantaggio economico.

Nel nostro caso, la discrezionalità è andata oltre i confini imposti dai criteri predeterminati, tradita peraltro dalla stessa motivazione sul diniego dei benefici richiesti, perché è espressione della valutazione errata, operata dal soggetto gestore,

in cui effettivamente viene data contezza di presupposti di fatto e ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che vanno irragionevolmente al di là di quanto stabilito e richiesto ai fini dell'ammissione all'agevolazione economica a dispetto della buona fede e del legittimo affidamento del privato nonché del canone di logicità della motivazione, che nel caso di specie palesa un vizio nell'iter logico-giuridico-argomentativo, adoperato dall'Ente Gestore, poiché rende evidente l'assenza di un fondamento normativo ed istruttorio, cui agganciare la valutazione di rigetto, operata da Invitalia.

Un simile agire amministrativo delinea così una violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, proporzionalità e legittimo affidamento immanenti nell'azione dei soggetti pubblici per il perseguimento del fine pubblicistico, dandosi luogo inevitabilmente ad un'ingiustizia manifesta, che deve essere rimossa per riportare la procedura di gara sul piano della giustizia, ragionevolezza e proporzionalità, quali valori fondamentali di civiltà giuridica e dei rapporti pubblicistici, che si impongono in primo luogo in capo agli enti pubblici, a maggior ragione nelle procedure di espletamento di gare per la concessione di benefici economici e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica altrui.

Anzi, nell'ottica economica del diritto tali principi divengono parametri dell'azione amministrativa a salvaguardia del corretto svolgimento del mercato e della concorrenza nell'ottica della par condicio nel trattamento agevolativo a favore degli operatori economici beneficiari delle attribuzioni, di cui si parla.

Nel caso di specie, è chiara la distorsione e la disfunzione dell'operazione valutativa dell'Ente Gestore, che d'altronde prende le mosse da un'attività istruttoria del tutto fuorviante rispetto al dato letterale del requisito, imposto come parametro di esclusione dall'agevolazione economica, confluita nella comunicazione finale di decadenza/provvedimento di rigetto, che diviene così illegittima e, come tale, se ne chiede l'annullamento.

Evidente anche sotto i predetti profili la illegittimità dell'atto impugnato.

III.3) Violazione di legge per falsa applicazione dell'Art. 3, dell'Art. 6 e dell'Art. 10bis della L. n° 241/90 ss.mm.ii. rispettivamente in tema giusto procedimento ex art. 3 della L. n. 241/90, per mancato avvio del contraddittorio procedimentale finalizzato a chiedere chiarimenti ed

integrazioni alla concorrente ed in tema di inoltro di specifica comunicazione recante i motivi ostativi all'accoglimento della istanza – Violazione per falsa applicazione dell'art. 210cties L. n° 241/90 ss.mm.ii. – Violazione del principio del *favor participationis* e dei principi in tema di parità di trattamento come costituzionalmente sanciti ex art. 3 Cost - Eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria per mancata acquisizione di dati necessari e sufficienti a chiarire il possesso, in capo alla concorrente, di tutti i requisiti di accesso e travisamento dei fatti in relazione alla valutazione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal Sig. -OMISSIS- ed allegata alla domanda di ammissione alle agevolazioni.

Nel caso di specie, la P.A. ha precluso alla ricorrente ogni possibilità di interloquire all'interno del procedimento nella fase, essenziale, di valutazione dei requisiti di accesso, che costituisce la prima fase di valutazione istruttoria, preliminare, condizionante il passaggio alla valutazione documentale della domanda stessa: non ha chiesto alcun chiarimento in merito a quanto verificato dopo l'accertamento condotto sulla società ex D.Lgs. 231/01 (in relazione alla quale verifica i reati del Sig. -OMISSIS- non c'entrano nulla e non hanno alcun rilievo) né si è attivata per garantire, sotto questo profilo, la completezza dell'istruttoria al fine di dare piena attuazione al principio del giusto procedimento, quale principio che permea l'attività amministrativa ed a garantire la partecipazione, invitando quanto meno la concorrente a precisare i contenuti del suo accertamento.

Infatti, in ossequio a detto principio ma anche a quello del *favor participationis*, la *ratio* dell'istituto è proprio quella di limitare le ipotesi di esclusione dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione, in modo da evitare che irregolarità od inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici per vizi formali o procedurali facilmente emendabili, nell'ottica del giusto procedimento, ex art. 3 della L. n. 241/90.

Pari mortificazione del diritto di partecipazione procedimentale è il mancato inoltro, alla ricorrente, della comunicazione ex art. 10bis L. n° 241/90 recante la indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda.

Eppure, Invitalia ha previsto, ma **per la sola valutazione istruttoria delle procedure a sportello** (art. 14, All. n° 3 Ordinanza):

a) sia un meccanismo – **per ogni fase della istruttoria, quindi anche la prima, quella relativa ai requisiti di accesso (comma 2°, lett a) per la quale fa erroneo richiamo al solo comma 3°** – di richiesta di chiarimenti ed interazioni (**comma 5°**);

b) sia l'inoltro della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis l. n° 241/90 ss.mm.ii. nel caso in cui la documentazione prodotta “*non soddisfi i requisiti di accesso*”.

Ciò, se da un lato evidenzia una sostanziale ingiustificabile disparità di trattamento nella valutazione delle concorrenti alla medesima procedura, dall'altro evidenzia come comunque la Stazione Appaltante il problema della partecipazione procedimentale se lo sia (anche se solo per una categoria di soggetti valutabili) posto.

Ed in effetti gli autorevoli indirizzi interpretativi del Giudice Amministrativo fanno in ogni caso riferimento, lungi dalla considerazione di un'esclusione automatica del candidato dalla procedura di gara, all'instaurazione di un procedimento in contraddittorio con il concorrente ed ancora all'esercizio da parte dell'ente pubblico del “*soccorso istruttoria*” (anche se, nel nostro caso, in senso particolare e perché espressamente richiamato dal bando per altra tipologia di valutazione, cfr. *infra*).

Si badi: l'istituto del soccorso istruttoria viene qui richiamato quale obbligo, di portata ed applicazione generale, gravante sul responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e non già nella controversa variante ammessa dalla giurisprudenza formatasi in tema di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Il soccorso istruttoria, nella presente sede, è strumento mediante il quale la Pubblica Amministrazione apre il leale contraddittorio con il destinatario dei propri provvedimenti, cercando, in primo luogo, di comprendere la fattispecie concreta in esame nonché di approntare le misure opportune affinché sia assicurato al destinatario medesimo di poter partecipare al conseguimento del bene della vita aspirato.

In tal senso l'obbligo di soccorso istruttoria, gravante sul responsabile del procedimento, è istituto preordinato a garantire la completezza dell'istruttoria (alla luce del giusto procedimento, quale principio che permea l'attività amministrativa),

invitando l'interessato a colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni e correggere errori, così da non respingere *de plano* ed illegittimamente le istanze ragionevoli di coloro che invece legittimamente ed avendone i requisiti di legge aspirano ad accedere a benefici economici, concessioni, procedure di gara, con effetto ampliativo della propria sfera giuridica ed economica.

Tale conclusione risulta, del resto, coerente al principio del c.d. "*favor participationis*", sotteso ad ogni procedura comparativa indetta dalla P.A..

Entro tale prospettiva, la *ratio* dell'istituto è proprio quella di limitare le ipotesi di esclusione dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione, in modo da evitare che irregolarità od inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici per vizi formali o procedurali facilmente emendabili, nell'ottica del giusto procedimento, ex art. 3 della L. n. 241/90, di cui anzi il soccorso istruttorio rappresenta l'applicazione legale.

Allora, il soccorso istruttorio si risolve non in una facoltà, ma in un vero e proprio dovere, che si impone all'Amministrazione, per superare inutili formalismi e soprattutto garantire la completezza dell'istruttoria in nome del *favor participationis*, del giusto procedimento e della semplificazione.

Invitalia avrebbe potuto utilizzare nell'ambito della procedura istruttoria quel dovere di soccorso istruttorio, peraltro stabilito dall'art. 14 dell'Ordinanza commissariale per le sole procedure a sportello, che al comma 5 (a dispetto della formale inapplicabilità ai requisiti di accesso) invoca la facoltà del Soggetto gestore di **"effettuare, per ogni fase dell'istruttoria (quindi anche quella relativa alle dichiarazioni inerenti i requisiti di accesso, n.d.r.), richieste di integrazioni o di chiarimenti, necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni"**.

Non risulta che Invitalia abbia speso un simile potere/dovere di richiesta di chiarimenti od integrazioni, ma abbia semplicisticamente liquidato la "pratica" con una succinta comunicazione di decadenza, previo esperimento di controlli non

fondati su serie ragioni istruttorie a fini preclusivi, come prescritte dall'ordinanza commissariale.

Sembra opportuno – al fine di chiarire la rilevanza del contributo istruttorio endoprocedimentale che la parte privata avrebbe potuto fornire se interpellata (rilevanza da sottolineare a fronte della disciplina normativa che dequota l'omissione procedimentale rispetto all'invalidità del provvedimento in caso di rilevanza del contributo) – sottolineare che la semplice interlocuzione, tra Amministrazione e parte privata (avviata dalla prima a favore della seconda) avrebbe senz'altro consentito di rilevare come i reati in questione, appunto in quanto riconducibili alla categoria dei “*reati contro la persona*”, non risultavano pertinenti rispetto alle cause di esclusione tipizzate dal “*lex specialis*” della procedura.

Determinante, in tal senso, sarebbe stato il contributo istruttorio della parte privata, semplicemente se sollecitato dalla amministrazione intimata, peraltro in adempiente assolvimento dell'obbligo di soccorso istruttorio gravate sul responsabile del procedimento.

Si deduce allora da tale comportamento superficiale un inadempimento da parte del Soggetto Gestore dell'obbligo di accertare in modo completo la situazione fattuale, in relazione alla quale è richiesta la determinazione amministrativa, sottolineando ulteriormente il carattere difettoso di un'istruttoria, svolta sommariamente e carente di tutti gli elementi rilevanti per una decisione consapevole.

E ciò non può che dar luogo ad un comportamento viziato della Pubblica Amministrazione, declinabile nella figura sintomatica di eccesso di potere.

Infatti, la condotta, oltre che palese violazione di legge in relazione all'art. 3, 6 e 10bis L n° 241/90 in punto di partecipazione procedimentale nonché anche dell'art. 21 octies L. n° 241/90 ss.mm.ii. (all'origine della c.d. dequotazione dei vizi formali) e, infine, dei principi di parità di trattamento dei concorrenti ad una medesima procedura, si risolve anche in un evidente eccesso di potere, sia nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria, per avere rinunciato alla acquisizione di dati che avrebbero chiarito la portata della dichiarazione del Sig. -OMISSIS- sia, come conseguenza diretta ed immediata, in un travisamento dei dati recati dalla autodichiarazione ed in un difetto di motivazione.

Evidente, sotto tutti i suesposti profili, l'illegittimità dell'atto impugnato.

III.4) Sulla illegittimità della *lex specialis* di gara (allegato n° 3 alla ordinanza n° 25 del 30.06.22) nella parte in cui:

a) (art. 15) non estende alle procedure diverse da quelle “a sportello” le previsioni in tema di contraddittorio procedimentale in fase di valutazione istruttoria dei requisiti di accesso e l’inoltro della comunicazione ex art. 10 bis L. n° 241/90 ss.mm.ii. nel caso di documentazione che non soddisfi i requisiti di accesso;

b) (artt. 14 e 15) nella parte in cui non estende i criteri di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 14 anche alla fase istruttoria di valutazione dei requisiti di accesso,

per violazione per falsa applicazione dell’Art. 1 L. n° 241/90 ss.mm.ii. nonché degli artt. 3 e 97 Cost in tema di parità di trattamento e di imparzialità dell’azione amministrativa aventi portata immediatamente precettiva. Illogicità dell’azione amministrativa.

Ai sensi dell’Art. 14, comma 5°, della *lex specialis* di gara – che disciplina la valutazione istruttoria delle sole procedure a sportello – “*Il Soggetto gestore può effettuare, per ogni fase dell’istruttoria, richieste di integrazioni o di chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni*”. È bene ricordare che, secondo i precedenti commi 2° e 3°, del medesimo Art. 14, All. n° 3 alla Ordinanza “*2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi: a. verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3; b. esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6*”.

Trattasi di norma che, nei limiti di cui di seguito si dirà, attribuisce valore alla partecipazione procedimentale del concorrente, al fine di consentire una integrazione e/o u chiarimento dei dati adottati nella procedura.

Nel caso concreto, però, non trattasi di procedura a sportello ma di procedura con graduatoria, rispetto alla quale non è previsto né un disposto simile a quello di cui all'art. 14, comma 5° che precede né un disposto simile a quello di cui all'art. 14, comma 6°, in tema, rispettivamente, di possibilità, per la stazione appaltante, di richiedere in ogni fase della istruttoria, quindi anche in quella relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, chiarimenti ed integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti e in tema di comunicazione di preavviso di rigetto dei motivi ostativi all'accesso alle agevolazioni ex art 10bis L. n° 241/90 ss.mm.ii..

Ciò determina, da un lato, una ingiustificata disparità di trattamento tra le due procedure, in quanto ad una serie di candidati è consentita la interlocuzione procedimentale e ad un'altra è preclusa, in violazione dei disposti normativi che, invece, la estendono a tutti nonché anche dei principi in tema di parità di trattamento dei concorrenti ad un medesimo bando e, dall'altro, evidenzia anche un eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria e del difetto di motivazione, nonché di illogicità dell'azione amministrativa.

Peraltro, vi è un ulteriore profilo di illegittimità del bando di gara che si impugna con il presente motivo, e riguarda la inspiegabile limitazione (che peraltro contrasta poi con il tenore letterale del comma 5°, che estende la facoltà per la PA di richiedere ai concorrenti – delle procedure a sportello, peraltro – chiarimenti e integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti in ogni fase della valutazione istruttoria, quindi anche nella prima, relativa alla valutazione dei requisiti di accesso alle agevolazioni):

- da un lato, della facoltà di interloquire con il concorrente richiedendo i chiarimenti e le integrazioni necessarie a meglio comprendere i dati e documenti trasmessi;

- e, dall'altro, dell'inoltro della comunicazione del preavviso dei motivi ostativi all'ammissione al beneficio ex art. 10bis L. n° 241/90 ss.mm.ii;

per la sola attività di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), vale a dire alla sola fase istruttoria avente ad oggetto il merito documentale.

Anche la limitazione di detta facoltà costituisce una evidente disparità di trattamento endoprocedimentale consentendo soltanto nella seconda fase una interlocuzione che, invece, si rivelerebbe necessaria anche nella prima – come

dimostra proprio la fattispecie sottoposta all'esame di codesto On.le Tribunale Amministrativo, con evidente violazione dei principi di cui alla censura e mortificazione del principio di partecipazione procedimentale

Sotto questo profilo, e nei suddetti termini, pertanto, si chiede l'annullamento in parte qua anche dell'allegato 3 all'ordinanza n° 25 del 30.06.22.

§§IV) Istanza cautelare.

La scrivente difesa ritiene che – riscontrato il perfezionamento del contraddittorio nonché all'esito dell'apposito Camera di Consiglio che verrà fissata – il presente giudizio – e si richiama in punto di *fumus boni juris*, quanto dedotto sopra in punto di fatto e di diritto – possa ritenersi maturo per la decisione, nel regime della decisione in forma semplificata, essendo la controversia definibile proprio con riguardo alla violazione del principio di tipicità delle cause di esclusione in riferimento ai reati, a tal fine, rilevanti.

Una simile conclusione del procedimento appare, d'altra parte, rispondente alle esigenze di celerità richieste dal legislatore per le controversie inerenti la gestione di fondi, direttamente ovvero indirettamente, derivati dall'applicazione del P.N.R.R..

Ferma rimanendo, pertanto, tale richiesta di decisione in forma semplificata, l'odierno ricorrente chiede, comunque, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati (quanto meno nelle forme dell'obbligo di riesame da parte dell'Amministrazione intimata), ricorrendone i presupposti cautelari di legge.

In punto di *periculum in mora*, basti considerare che le agevolazioni economiche *de qua* rientrano, come visto, nell'ambito di azione della Macromisura B "*Rilancio economico e sociale*" del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR dalle ristrette tempistiche ai fini dell'espletamento e per questo motivo sottoposti a stringenti scadenze, considerati i vincoli, imposti dalle istituzioni europee, ai fini della concessione delle agevolazioni, ed anche in riferimento alla (si presume) imminente pubblicazione della graduatoria finale per l'aggiudicazione degli aiuti alle imprese richiedenti.

La circostanza non è affatto di poco conto, visto che trattasi di risorse pubbliche, che devono essere distribuite nel rispetto non solo dell'avviso di gara, ma anche dei principi, posti in tema di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché delle regole di trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità.

Quindi, la sospensione cautelare degli atti impugnati appare necessaria al fine di evitare la perdita definitiva del beneficio per un'erronea interpretazione della stessa lettera del bando e definitivamente mortificare le aspettative di crescita di una piccola azienda in un territorio come noto colpito da tante calamità.

Si confida pertanto nell'accoglimento della istanza di sospensione in via cautelare.

* * *

Per tutto quanto sopra allegato e dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, con riserva di proporre motivi aggiunti e di ulteriormente dedurre, allegare e produrre, rassegna allo stato le seguenti

conclusioni

piaccia all'Ecc.mo T.A.R. Lazio adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e delle istanze ivi contenute:

I) in via cautelare – e salva la eventualità della immediata decisione nel merito in forma semplificata, come sopra rappresentata – concedere la sospensione degli atti e provvedimenti impugnati;

II) nel merito – ed appunto con decisione pronunciata in forma semplificata – annullare gli atti e provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

III) In via istruttoria, si allegano i seguenti documenti:

1) Comunicazione di decadenza / diniego del 7.03.2023 con pec di accompagnamento e notificazione;

2) Allegato 3 alla Ordinanza n° 25 del 30.06.22 recante le DISPOSIZIONI GENERALI per l'accesso alla misura B.1.3-c relativa agli interventi di avvio, riavvio e consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate per cui ha presentato domanda la ricorrente;

3) Ordinanza n° 25/22 integrale, per tutte le misure;

4) Domanda di ammissione alle agevolazioni CGM s.r.l del 7.11.2022;

5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. -OMISSIS-;

6) Nota informativa Avv. -OMISSIS- con allegati documenti relativi ai procedimenti fatti motivo di diniego all'agevolazione;

7) Visura CCIAA.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara indeterminabile il valore della presente controversia.

Con ogni più ampia riserva.

Ancona, 5 maggio 2023

Avv. Alessandro Lucchetti